

Giustizia riparativa e violenza relazionale

Cornice giuridica, esperienze concrete e testimonianze

**In dialogo con l'altro significativo –
un programma di giustizia riparativa in un caso di violenza relazionale
raccontato a due voci**

Dott.ssa Laura VAIRA

Mediatrice esperta in programmi di giustizia riparativa Cooperativa Dike

Padova, 15.06.2026

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

ATTUATIVO DELLA

LEGGE 27 SETTEMBRE 2021 N. 134

RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE NONCHE' IN
MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.

TITOLO IV

Disciplina organica della giustizia riparativa

Art 42- 67

decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2023 i decreti attuativi

Art. 129 bis c.p.p.

Accesso ai programmi di giustizia riparativa

- 1. **In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria** può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
- 2. La **richiesta dell'imputato o della vittima** del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta **personalmente o per mezzo di procuratore speciale**.
- 3. L'invio degli interessati è disposto con **ordinanza** dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 o con decreto motivato dal pubblico ministero.
- 4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la **sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni**, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa.
- 5. **Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa**, l'autorità giudiziaria acquisisce la **relazione trasmessa dal mediatore**.

Art. 612 bis c.p.

Atti persecutori

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, **con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva** ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
- 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da **persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa** ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici
- 5. Il delitto è punito a **querela della persona offesa**. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque **irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma**.

Art. 47 Diritto all'informazione

- 1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.
- 2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, dal Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.
- 3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno **diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva** sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

ART. 54

Attività preliminari

1. L'incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto **da uno o più contatti** con i mediatori **e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti** diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi.
2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

Art. 53

Programmi di giustizia riparativa

- I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:
 - a) la **mediazione** tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali o con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;
 - b) il **dialogo riparativo**;
 - c) **ogni altro programma dialogico guidato da mediatori**, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

ART. 42 lett. e

Definizione di esito riparativo

Qualunque **accordo**, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla **riparazione dell'offesa** e idoneo a rappresentare l'**avvenuto riconoscimento reciproco** e la **possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti**.

ART. 56

Disciplina degli esiti riparativi

- 1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.
- 2. **L'esito simbolico** può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.
- 3. **L'esito materiale** può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
- 4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
- 5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

ART. 57

Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria

1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente **la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto**. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la **mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.1.

ART. 43

Principi generali e obiettivi

- 2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima di reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostruzione dei legami con la comunità.